

PROTOCOLLO CONDIVISO CON LE PARTI SOCIALI PER L'EMERGENZA COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

Sabato 14 marzo 2020, su invito del Governo, le Parti Sociali (CGIL, CISL e UIL e Organizzazioni Datoriali) hanno sottoscritto il "[Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro](#)" (nel prosieguo: il "**Protocollo**").

Il Protocollo è stato adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, num. 9), del DPCM 11 marzo 2020, che ha per l'appunto raccomandato il raggiungimento di "intese" tra organizzazioni datoriali e sindacali per la prosecuzione delle attività produttive nella situazione emergenziale che stiamo tutti vivendo a causa del virus Covid-19.

Scopo del Protocollo è quello di fornire "linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio", sul presupposto che la prosecuzione delle attività produttive possa avvenire solo con modalità tali da garantire un adeguato livello di protezione ai lavoratori.

Restano ferme, ovviamente, le disposizioni già in vigore finalizzate ad incentivare – anche nei residui settori non interessati dagli obblighi di sospensione delle attività – l'utilizzo dello *smart-working* (ossia il "lavoro agile", disciplinato dagli artt. 18-23 della L. 81/2017) ovvero la fruizione di ferie, permessi e congedi, per quanto possibile.

Queste soluzioni, unitamente alla sospensione delle "*attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione*" e alle attese misure straordinarie in materia di ammortizzatori sociali, sono incentivate anche "*per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro*", con conseguente riduzione del rischio di contagio.

Su queste basi, **il Protocollo fornisce importanti linee guida per indirizzare le imprese nell'adozione di misure di sicurezza anti-contagio**, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

1. **Informazione dei lavoratori** (tra cui segnaliamo l'obbligo di *“rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria”*);
2. **Modalità di ingresso in azienda** (tra cui segnaliamo la possibilità di rilevazione della temperatura corporea dei lavoratori¹);
3. **Modalità di accesso dei fornitori esterni** (misure finalizzate ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nell'azienda);
4. **Pulizia e sanificazione in azienda** (obblighi di pulizia giornaliera e sanificazione periodica);
5. **Precauzioni igieniche personali** (l'azienda deve mettere a disposizione *“idonei mezzi detergenti per le mani”*);
6. **Dispositivi di protezione individuale** (l'uso di mascherine e altri dispositivi di protezione, quali guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, etc., è definito *“necessario”* qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro);
7. **Gestione spazi comuni** (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, etc.);
8. **Organizzazione aziendale:** turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi (si conferma, tra l'altro, la sospensione e l'annullamento di qualsiasi trasferta/viaggio di lavoro nazionali e internazionali)
9. **Gestione entrata e uscita dei dipendenti**
10. **Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione**
11. **Gestione di una persona sintomatica in azienda**
12. **Sorveglianza sanitaria / Medico Competente / RLS**
13. **Aggiornamento del protocollo di regolamentazione** (deve essere costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS).

Lo Studio resta a completa disposizione per qualsiasi chiarimento e/o necessità applicativa.

16 marzo 2020

¹ In relazione alla possibile sottoposizione dei lavoratori alla misurazione della temperatura corporea in ingresso, rammentiamo che tale attività deve avvenire nel rispetto della vigente normativa Privacy. Lo stesso Protocollo suggerisce di: *“1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali”*.

I nostri contributi di informazione e aggiornamento sulla crisi del Covid-19 e sulle sue implicazioni sono uno sforzo collettivo dello Studio ed una iniziativa di servizio. Per sottolinearlo, gli autori hanno rinunciato ad indicare il proprio nome in calce ai singoli lavori. Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

*Our contributions of information and update on the Covid-19 crisis and its implications constitute a collective effort of the Firm and an initiative of service. For such reason, the authors decided not to sign individually their works and articles.
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.*

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com